FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0096/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0080/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella - Presidente
Monica Coscia - Componente
Valentino Fedeli - Componente
Francesco Ranieri - Componente (Relatore)
Angelo Venturini - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6786/1331pf25-26/GC/PN/fm del 25 settembre 2026, depositato il 29 settembre 2026, nei confronti del sig. Andrea Luce nonché della società FC San Giuliano City SSD a RL, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto recante la data del 25 settembre 2026, depositato il 29 settembre 2026, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi a questo Tribunale:

1) il sig. Andrea Luce, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società F.C. San Giuliano City S.S.D. a r.l., per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione all'art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. e all'art. 31, commi 6 e 7, CGS, per non aver corrisposto (o comunque omesso e non impedito), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dei relativi lodi arbitrali:

a) al calciatore sig. Sergio Guerrini la somma di euro 8.765,00 oltre oneri, accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. nella vertenza n. 364-2024-2025 con lodo del 2 aprile 2026, notificato l'8 aprile 2026;

b) al tecnico sig. Alfonso Sabatino la somma di euro 1.200,00 oltre oneri, accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. nella vertenza n. 2526-64.2 con lodo del 30 aprile 2026, notificato in pari data;

c) al tecnico sig. Luigi Sabatino la somma di euro 1.400,00 oltre oneri, accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. con lodo del 30 aprile 2026, notificato in pari data;

d) al tecnico sig. Cristiano Canuzzi la somma di euro 1.884,61 oltre oneri, accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. nella vertenza n. 2425 (n. 2 vertenza) con lodo del 7 maggio 2026, notificato l'8 maggio 2026;

e) al tecnico sig. Mario Di Benedetto la somma di euro 1.750,00 oltre oneri, accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. nella vertenza n. 2425-4 con lodo del 7 maggio 2026, notificato l'8 maggio 2026;

f) al tecnico sig. Manuel Pascali la somma di euro 5.860,00 oltre oneri, accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. nella vertenza n. 2425 (n. 1 vertenza) con lodo del 21 maggio 2026, notificato il 22 maggio 2026;

g) al tecnico sig. Diego Verdini la somma di euro 5.125,00 oltre oneri, accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. nella vertenza n. 107.2425 con lodo del 28 maggio 2026, notificato il 29 maggio 2026;

2) la società F.C. San Giuliano City S.S.D. a r.l., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante, come descritti nel capo che precede.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalle segnalazioni del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti del 13 maggio, del

9 giugno e del 1° luglio 2026, con le quali è stato comunicato alla Procura Federale il mancato pagamento delle somme accertate dai lodi sopra indicati, nonché dall'esposto inviato il 3 luglio 2026 dal difensore del sig. Diego Verdini.

Il procedimento è stato iscritto nel registro della Procura Federale l'11 giugno 2026 al n. 1331 pf 25-26; con provvedimento del 27 luglio 2026 ne è stato esteso l'oggetto alle posizioni dei sigg.ri Pascali e Verdini. Nel corso delle indagini sono stati acquisiti le segnalazioni e l'esposto, i sette lodi arbitrali con le ricevute di avvenuta consegna a mezzo PEC della loro notifica alla società e il foglio di censimento della società per la stagione sportiva 2025/2026.

Con atto prot. n. 3780 del 17 agosto 2026 la Procura Federale ha comunicato al sig. Luce e alla società la conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 123 CGS, avvisandoli della facoltà "di presentare memorie o di chiedere di essere sentiti, entro il termine di 10 giorni dalla notifica del presente avviso". L'avviso è stato ritualmente notificato a entrambi a mezzo PEC, all'indirizzo della società risultante dal censimento, in data 17 agosto 2026. I soggetti avvisati non hanno chiesto di essere sentiti né hanno presentato memorie.

L'atto di deferimento pur recando in epigrafe la data del 25 settembre 2026, risulta sottoscritto digitalmente dal Procuratore Federale e dal Procuratore Federale Aggiunto il 29 settembre 2026, notificato in pari data ai deferiti a mezzo PEC e depositato contestualmente presso questo Tribunale.

Il dibattimento

Fissata l'udienza del 27 ottobre 2026, con avviso comunicato alle parti il 29 settembre 2026, i deferiti non hanno depositato memorie difensive nel termine di cui all'art. 85, comma 1, CGS.

All'udienza, svoltasi in videoconferenza, è comparsa la Procura Federale. Nessuno è comparso per i deferiti.

Il Collegio ha sottoposto preliminarmente alla Procura Federale la questione, rilevabile d'ufficio, della tempestività dell'atto di deferimento ai sensi dell'art. 125, comma 2, CGS. La Procura Federale ha confermato la tempestività del deferimento invocando la lettura, in combinato disposto, degli artt. 123 e 125 CGS che giustificherebbe un termine complessivo di quarantacinque giorni tra la comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini e quello di deferimento. Ha concluso, dunque, per l'accoglimento delle conclusioni di cui al deferimento e richiesto l'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei deferiti.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale ha pronunciato il dispositivo, depositato in pari data.

La decisione

Il deferimento è improcedibile.

Il Collegio deve preliminarmente esaminare la tempestività dell'esercizio dell'azione disciplinare, questione che, pur non essendo stata eccepita dai deferiti, è rilevabile d'ufficio. Ai sensi dell'art. 44, comma 6, CGS, "Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori", e il decorso del termine stabilito per il deferimento determina la decadenza della Procura Federale dal potere di esercitare l'azione (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, n. 10/2024). Trattandosi di un limite posto al potere dell'organo requirente a presidio del diritto di difesa e della ragionevole durata del procedimento, interessi sottratti alla disponibilità delle parti, l'inerzia processuale dei deferiti è priva, in questo caso, di rilievo. La questione è stata comunque sottoposta in udienza al contraddittorio della Procura Federale la cui tesi appare ermeneuticamente infondata.

L'art. 123, comma 1, CGS stabilisce che l'avviso della conclusione delle indagini deve essere notificato all'incolpato "assegnando un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria". L'art. 125, comma 2, CGS dispone che "L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato".

Secondo il consolidato orientamento della Corte Federale d'Appello, il *dies a quo* del termine di trenta giorni non coincide con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini, ma con "*la scadenza del termine, non superiore a quindici giorni, assegnato all'interessato dal Procuratore federale*", termine che a sua volta decorre dal perfezionamento della notificazione dell'avviso nei confronti del destinatario; entro il termine di trenta giorni, inoltre, l'atto di deferimento "deve essere non soltanto adottato", ma "anche comunicato all'incolpato", in forza della lettura combinata dei commi 2 e 3 dell'art. 125 CGS e a tutela del diritto di difesa e del principio di ragionevole durata del processo sportivo (CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, Sezioni Unite, n. 73/2019-2020).

Nel caso in esame l'avviso di conclusione delle indagini ha assegnato a entrambi gli incolpati il termine di dieci giorni dalla notifica per presentare memorie o chiedere di essere sentiti. La notifica si è perfezionata il 17 agosto 2026, con la consegna a mezzo PEC all'indirizzo della società, valido anche per il sig. Luce ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), CGS. Escluso il giorno iniziale (art. 52, comma 1, CGS) e non operando nel periodo feriale alcuna sospensione dei termini (art. 52, comma 5, CGS), il termine assegnato è scaduto il 27 agosto 2026. Poiché il termine era unico e comune ai due incolpati, da tale data decorrevano i trenta giorni previsti dall'art. 125, comma 2, CGS, che sono scaduti sabato 26 settembre 2026. Trattandosi di giorno non festivo non opera la proroga di cui all'art. 52, comma 4, CGS; tuttavia, anche anche a voler considerare prorogata la scadenza al primo giorno lavorativo successivo, essa sarebbe comunque caduta lunedì 28 settembre 2026. L'atto di deferimento è stato invece sottoscritto digitalmente, notificato ai deferiti e depositato presso questo Tribunale il 29 settembre 2026, oltre il termine perentorio.

A diversa conclusione non conduce la data del 25 settembre 2026 apposta in epigrafe all'atto. L'atto di deferimento è un documento informatico che acquista esistenza giuridica con la sottoscrizione digitale dei titolari dell'azione, avvenuta il 29 settembre 2026; e in ogni caso, come si è detto, entro il termine l'atto deve essere anche comunicato all'incolpato, mentre la comunicazione è avvenuta soltanto il 29 settembre 2026.

Né rileva la circostanza che alcune pronunce della Corte Federale d'Appello abbiano descritto il termine per il deferimento come "pari a 45 giorni complessivi" dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, sommando i quindici giorni dell'art. 123, comma 1, e i trenta giorni dell'art. 125, comma 2, CGS (cfr. CFA, Sez. III, n. 95/2024-2025). Tale formula presuppone l'assegnazione del termine a difesa nella misura massima (quindici giorni, appunto) e non può essere estesa all'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui sia stato assegnato all'incolpato un termine inferiore. Depongono in tal senso tre ordini di ragioni. In primo luogo, l'art. 123, comma 1, CGS non fissa un termine legale di quindici giorni, ma attribuisce al Procuratore federale il potere di assegnare un termine "non superiore" a quindici giorni; il "termine di cui all'art. 123, comma 1" al quale rinvia l'art. 125, comma 2, è pertanto quello concretamente assegnato, che è il solo dotato di una scadenza. In secondo luogo, lo stesso art. 125, comma 2, nell'ipotesi di pluralità di incolpati, fa decorrere il termine "dall'ultimo termine assegnato", confermando che la norma ha riguardo al termine fissato nell'avviso. In terzo luogo, una diversa lettura contrasterebbe con il principio di parità delle parti (art. 44, comma 1, CGS), poiché il termine più breve assegnato vincolerebbe l'incolpato, mentre la Procura disporrebbe, per l'esercizio dell'azione, di un termine calcolato sulla misura massima che essa stessa non ha assegnato.

Il deferimento deve pertanto essere dichiarato improcedibile. La natura assorbente del vizio esime il Collegio dall'esame del merito delle incolpazioni.

La presente decisione, che attiene esclusivamente all'esercizio dell'azione disciplinare, non incide sugli obblighi di adempimento derivanti dai lodi arbitrali né sulle ulteriori conseguenze che l'ordinamento federale ricollega al loro inadempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara il deferimento improcedibile.

IL RELATORE
Francesco Ranieri

IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella

Depositato in data 30 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai